

**RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS.
27 GENNAIO 2010, N. 39**

Al Consiglio della Fondazione Patrimonio Fiere

Premessa

Lo scrivente Revisore legale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto solo le funzioni previste per la revisione legale.

Lo scrivente è stato nominato in data 13 Dicembre 2022 e rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Patrimonio Fiere, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2022, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale

nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale non esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Ciò in quanto la Camera di Commercio (ora delle Marche) ha sempre sostenuto la copertura delle spese di gestione dell'ente mediante contributo annuale. In presenza di un'incertezza significativa, sono infatti tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Si sottolinea che nell'anno 2022 l'ente Fondazione Patrimonio Fiere ha proceduto ad una revisione

dello Statuto in relazione agli scopi statutari tendenti alla razionalizzazione dei propri organi anche al fine del contenimento delle spese ordinarie di gestione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai Responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile;
- ho attuato, essendo stato nominato in data 13/12/2022, le procedure per la verifica della correttezza dei saldi contabili iniziali, procedendo al controllo della documentazione contabile maggiormente significativa al fine di verificare la presenza di eventuali errori significativi. L'esame effettuato non ha evidenziato la presenza di tali errori.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10

Gli Amministratori dell'ente Fondazione Patrimonio Fiere sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Nel caso di Fondazione Patrimonio Fiere non è stato rilevato l'obbligo della predisposizione della Relazione sulla Gestione in quanto l'Ente rientra nel novero dei soggetti esentati dalla predisposizione della stessa ex Art. 2435 Bis qualora in Nota Integrativa riporti le informazioni di cui all'Art. 2428, comma 3 n. 3) e 4) Cod. Civ., come effettuato a pag. 5 della stessa.

Termini di approvazione del bilancio

Rilevo di aver ricevuto la bozza di bilancio predisposta dal Presidente dell'Organo direttivo in data 11/04/2023. Essendo la assemblea per la approvazione del bilancio stata convocata per il 27/04/2023 al revisore legale non sono stati concessi i termini di legge per la predisposizione della sua relazione e non vi sono i termini di legge del deposito della bozza di bilancio e della relazione dello scrivente nella sede legale dell'Ente.

Tuttavia i soggetti legittimati alla approvazione del bilancio al 31/12/2022 ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto, hanno inviato comunicazione di rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2022, rinunciando a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del Revisore Unico, che viene conseguentemente manlevato da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nei paragrafi che precedono della presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, non rilevo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli Amministratori. Evidenzio che la perdita di esercizio appare essere dovuta ai costi fissi di gestione in quanto la Camera di Commercio delle Marche provvede, mediante contributo, a fornire la provvista per la coperture delle spese di gestione.

Pesaro 20/04/2023

Il Revisore Unico

Dr. Mirko Stefanelli

